

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3244 del 28/06/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE - DITTA AZ. AGR. CATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE SVOLTA IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC), LOC. PALAZZO N. 2
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3362 del 28/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la deliberazione della giunta regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il piano aria integrato regionale (pair 2020) di cui al d.lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con Determinazione Arpae n. 4745 del 7/09/2017, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po con atto prot. n. 11885 del 22/09/2017, acquisito agli atti Arpae prot. n. 11879 del 27/09/2017, per l'attività di "*allevamento bovini da latte*" svolta dalla ditta AZ. AGR. CATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 01339110338) nello stabilimento sito in Castelvetro P.no, loc. Palazzo n. 2, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione Arpa n. 3400 del 15/07/2019 (Provvedimento conclusivo dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po prot. n. 10693 del 30/07/2019) è stata aggiornata, per la matrice scarichi, l'AUA precedentemente adottata con D.D. n. 4745/2017;
- con nota prot. n. 72770 del 19/05/2020, si è preso atto della modifica non sostanziale (ricompresa nel Provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po prot. n. 6144 del 20/05/2020), comunicata dalla Ditta Az. Agr. Catelli S.S. Società Agricola con nota acquisita al prot. Arpa n. 42043 del 17/03/2020, consistente nella realizzazione di una nuova vasca di stoccaggio liquami finalizzata a migliorare la gestione degli effluenti prodotti dall'allevamento dei bovini;
- con nota acquisita agli atti di questa Agenzia prot. n. 59127 del 16/04/2021, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po, la ditta AZ. AGR. CATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 01339110338) ha presentato la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale a seguito di presentazione della PAS ex D.Lgs. 28/2011 per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica dei reflui zootecnici e delle biomasse aziendali per la produzione energetica da fonti rinnovabili di potenza elettrica pari a 100 kWe, nonché di una SCIA per la realizzazione di una platea coperta per lo stoccaggio del digestato solido;

Considerato che:

- con nota prot. n. 74924 del 12/05/2021 sono stati chiesti chiarimenti al SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po e al Comune di Castelvetro P.no in merito alla suddetta procedura di PAS, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 28/2011 il quale dispone in merito alla competenza del Comune relativamente all'acquisizione d'ufficio di tutti gli atti di assenso da parte di amministrazioni diverse;
- il Comune di Castelvetro P.no, nei termini indicati, non ha dato alcun riscontro alla suddetta nota prot. 74924/2021 e pertanto questa Agenzia ha ritenuto di procedere indipendentemente, trasmettendo a tal fine con nota prot. n. 85422 del 31/05/2021 la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90 per la modifica non sostanziale dell'AUA;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale trasmessa con nota prot. n. 59127 del 16/04/2021 e la relativa documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpa n. 93524 del 15/06/2021;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio per le matrici emissioni in atmosfera e utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dalla quale risulta che:

- la modifica dello stabilimento consiste nella realizzazione di un impianto di digestione anaerobica degli effluenti zootecnici aziendali e biomasse e opere accessorie (concimaia coperta per lo stoccaggio del digestato palabile e platee annesse);
- l'impianto di Digestione anaerobica verrà realizzato in connessione all'allevamento posto in loc. Palazzo (014PC003) e verrà alimentato anche dagli effluenti prodotti nel centro posto in loc. Casa Nuova (014PC006), condotto dalla medesima ditta, ove sono stabulate alcune manze da rimonta e vitelli;
- l'impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas da impiegarsi in un motore per la produzione di energia elettrica ha potenza pari a 100 kWe, mentre la potenza termica nominale è 288 kWt: pertanto l'impianto rientra tra quelli scarsamente rilevanti ex comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e non è soggetto ad autorizzazione;
- il digestore sarà provvisto di un dispositivo di sicurezza di sovra pressione appositamente progettato, funzionante secondo il principio della "guardia idraulica", e sensori di pressione: al raggiungimento di una pressione massima prestabilita (di norma 2,2 mbar), il biogas viene scaricato all'esterno e avviato automaticamente alla torcia di emergenza avente capacità di combustione pari a 60 m³/h di biogas;
- per rispettare la DGR1495/11 la torcia avrà una portata di 70 Nm³/h;
- la messa a regime è prevista per la metà del 2022;
- la consistenza attuale dell'allevamento in loc. Palazzo, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 27809 del 23/11/2020, è pari a 355 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 265
 - Capi da rimonta: n. 70
 - Vitelli: n. 20
- gli animali ospitati in loc. Casa Nuova sono 110 così suddivisi:
 - Capi da rimonta: n. 60

- Vitelli: n. 50
- ix. all'impianto di digestione anaerobica verranno convogliati tutti gli effluenti zootecnici prodotti nei due centri aziendali, secondo la seguente ricetta:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino, acque di mungitura e meteoriche): 9409 t/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio mais di secondo raccolto): 200 t/anno
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno per un TOTALE di 9609 t/anno;
- X. il liquame e il letame provenienti dalla stalla in Loc. Casa Nuova saranno trasportati tramite mezzo meccanico e caricati direttamente nella vasca di alimentazione coperta in progetto;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare, aggiornandola** ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 4745 del 7/09/2017 (aggiornata con D.D. n. 3400 del 15/7/2019), rilasciata con Provvedimento Unico del SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po prot. n. 11885 del 22/09/2017 (prot. Arpae n. 11879 del 27/09/2017), alla ditta AZ. AGR. CATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 01339110338), avente sede legale in Castelvetro P.no, via Argine Pavese n. 20 – Fraz. San Giuliano, per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento sito in comune di Castelvetro P.no, loc. Palazzo n. 2, sostituendo i punti 2., 4. e 5. del dispositivo con i seguenti:

"2. di stabilire, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 es.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

E01 cogeneratore P= 288 kWt – scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1

E02 torcia di emergenza

- a) *deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene; in particolare il liquame e il letame provenienti dalla stalla in Loc. Casa Nuova saranno trasportati tramite mezzo meccanico e caricati direttamente nella vasca di alimentazione coperta;*
- b) *è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;*
- c) *tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;*
- d) *i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;*
- e) *le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;*
- f) *per la stabulazione libera su lettiera permanente deve essere impiegata paglia o altro materiale ligno celluloso in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; deve essere prevista una rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;*
- g) *per la stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;*
- h) *devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e*

per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;

- i) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri; le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- j) deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
- k) il gestore deve preventivamente comunicare al SUAP ed ad Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni convogliate o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
- l) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio dei nuovi interventi ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- m) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare tre mesi;
- n) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- o) il gestore deve effettuare una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni a partire dalla messa a regime dell'impianto di digestione anaerobica. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per questo ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati ad Arpae di Piacenza. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, Arpae prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati rilevati ad Arpae di Piacenza. Qualora risultasse necessario potrà essere richiesto un approfondimento modellistico partendo dai dati riscontrati;";

"4. di impartire, per l'utilizzazione agronomica del digestato ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici/digestato alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17, **e produrre i relativi certificati entro il 31/12/2021;**
- b) qualora l'azienda intenda disporre ancora della vasca di stoccaggio in affitto, posta in loc. Due Ponti, dovrà produrre il contratto di concessione in corso di validità, da allegare alla Comunicazione di utilizzo agronomico;
- c) al momento della messa in funzione del nuovo impianto, la ditta dovrà aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti"; detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- d) l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti; le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorigene nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agricola;
- e) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- f) il funzionamento dell'impianto di digestione e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo

ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta:

- *SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino, acque di mungitura e meteoriche): 9409 t/anno;*
 - *PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio mais di secondo raccolto): 200 t/anno;*
 - *SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;*
- per un TOTALE di 9609 t/anno;*

- g) *l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;*
- h) *con cadenza annuale si dovrà trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti per il digestato agroindustriale definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n.3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;*
- i) *entro il 31/12/2021 dovrà dotare di copertura i contenitori del digestato chiarificato, così come previsto dalle Norme tecniche di attuazione al PAIR e DGR 1523 del 2/11/2020";*

"5. di fare salvo che:

- *il motore a biogas deve rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla DGR 1496/11 e smi ed i pertinenti limiti fissati dall'allegato I parte III paragrafo (3) del D.Lgs. 152/06 e smi;*
- *il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e che deve essere rispettato quanto disposto da detto allegato;*
- *deve essere rispettato quanto disposto dalla DGR 1495/11 e dalla DGR 1496/11 e qui non espressamente richiamato;*
- *il manufatto di immissione nel canale consortile con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere progettato e realizzato tenendo conto che durante intense precipitazioni e durante la stagione irrigua la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano di campagna;*
- *i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;*
- *la ditta in oggetto dovrà ottenere la Concessione di derivazione acque sotterranee secondo quanto previsto dalla normativa vigente;"*;

2. di dare atto che:

- *resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 4745 del 7/09/2017 (aggiornata con D.D. n. 3400 del 15/7/2019) (poi ricompreso nel Provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po prot. n. 11885 del 22/09/2017 e successivi aggiornamenti) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;*
- *il presente provvedimento è rilasciato sulla base dell'istanza di AUA prot. n. 59127 del 16/04/2021 nonché della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 93524 del 15/06/2021; resta inteso che eventuali modifiche alla dieta proposta o comunque comportanti effetti sull'ambiente, apportate in sede di procedura di PAS di competenza del Comune di Castelvetro P.no, dovranno formare oggetto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, di comunicazione di modifica dell'AUA da presentare a questa Autorità competente preliminarmente all'esecuzione delle stesse;*
- *il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;*
- *sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;*
- *sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;*
- *resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;*
- *l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;*

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- dalla data del 01/06/2021 è titolare della Responsabilità del Procedimento, in sostituzione del precedente Responsabile del Procedimento dott.ssa A. Torselli collocata in quiescenza dalla citata data, la dott.ssa Angelaliria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.